

## N. C.P. 1/2018 Sovraindebitamenti



### TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Gianmarco Marinai,

In ordine all'accordo di composizione della crisi proposto da Chiocchi Elena (nata a Livorno il 27 gennaio 1965 e residente in Livorno, Via G. Capponi 14), osserva:

In data 29 luglio 2016, Chiocchi Elena presentava istanza per la nomina del professionista ex art. 15 c. 9 l. 3/2012 e veniva nominato il dott. Franco Paganelli.

In data 6 febbraio 2018, il ricorrente ha presentato la proposta di composizione della crisi (modificativa della precedente presentata in data 8 gennaio 2018, rettificata a seguito della precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate) che si sostanzia in:

- pagamento integrale del professionista incaricato con precedenza rispetto agli altri creditori;
- stralcio degli interessi e delle sanzioni sulle imposte e sui contributi iscritti a ruolo; analogamente per gli accessori relativi all'IVA non versata per gli anni 2012 e 2013;
- medesimo trattamento per i debiti verso l'Agenzia delle Entrate (IVA esclusa) non iscritti a ruolo per i quali è proposto lo stralcio di sanzioni ed interessi compresi quelli sull'IVA non versata;
- pagamento integrale dell'IVA, come prescritto dall'art. 7, L. 3/2012;
- pagamento in ragione del 12% del loro credito dei creditori privilegiati (degradati al chirografo);
- stralcio delle sanzioni, degli interessi sui contributi INPS non iscritti a ruolo;
- decurtazione dei debiti chirografari in ragione dell'88%;
- pagamento dei debiti comuni al coniuge Marco Temperanza in ragione del 6% del loro importo in considerazione del futuro pagamento che sarà proposto dal coniuge condebitore solidale;
- tempo di pagamento pari a 69 mesi secondo le scadenze evidenziate nella proposta.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia



Svolgendo attività di impresa, il debitore ha depositato anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 300.290,47;
  - il nucleo familiare del ricorrente è formato dal coniuge Temperanza Marco e da due figli, Marta e Filippo;
  - le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 650,00 che faranno carico al coniuge;
  - la disponibilità mensile per il soddisfacimento dell'Accordo ammonta a € 320,00;
- È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

L'o.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'o.c.c. a tutti i creditori.

L'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'INAIL Livorno hanno espresso parere negativo sulla proposta di accordo.

Ritiene il giudice che il credito può comunque essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa all'effettivo ammontare dei crediti.

Le somme da corrispondere ai creditori saranno convogliate presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente saranno effettuati pagamenti mensili ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni di addebito o R.I.D. o altra analoga).



Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da Chiocchi Elena con l'assistenza dell'O.C.C. dott. Franco Paganelli.

DISPONE

- 1) che siano sospese, fino a completamento del Piano, le azioni individuali dei creditori ad eccezione di quella intrapresa dall'Unicredit Spa sull'immobile di proprietà della proponente;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 3) l'attribuzione all'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei proventi netti di impresa e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n° 3/2012;
- 4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito [www.procedure.it](http://www.procedure.it) e sul [sito internet del Tribunale di Livorno](#);
- 5) che il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- 6) liquida in € 2.560 onnicomprensivi il compenso dell'organismo di composizione della crisi (compenso che comprende già il compenso promesso all'avvocato Ciampini, pari alla metà del totale).

Si comunichi.

Livorno, 7 marzo 2018

IL GIUDICE  
*dott. Gianmarco Marinai*

